

1. Gli emittenti obbligazioni immesse nel sistema di gestione accentrata possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite un depositario centrale, i dati identificativi dei titolari delle obbligazioni, unitamente al numero di obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati. **Tale facoltà è esercitabile solo per i prestiti obbligazionari disciplinati dalla legge italiana, ove consentito dallo statuto dell'emittente o dal relativo regolamento del prestito.**

NUOVO TESTO
[Art. 48, comma 1]

1. Gli emittenti obbligazioni immesse nel sistema di gestione accentrata possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite un depositario centrale, i dati identificativi dei titolari delle obbligazioni, unitamente al numero di obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati. Tale facoltà è esercitabile solo ~~per i prestiti obbligazionari disciplinati dalla legge italiana, ove consentito dallo statuto dell'emittente o dal relativo regolamento del prestito.~~

domestico, non prevista dalla SHRD 2. La stessa appare foriera delle seguenti criticità:

- una disparità competitiva degli operatori italiani rispetto a quelli operanti negli altri Paesi europei e di ostacolo alla standardizzazione prevista dalla Direttiva;
- impatti sugli intermediari (non attenuati dall'apprezzabile richiamo alle modalità previste per l'identificazione degli azionisti), dal momento che il meccanismo di *opt-out* a favore del titolare del diverso strumento finanziario richiede una contrattualizzazione *ad hoc* del servizio, nonché una gestione al di fuori dei processi implementati per la SHRD 2;
- lo scarso ricorso a tale opportunità, come registrato nell'esperienza italiana sulle obbligazioni, a dispetto dei costi di sviluppo sostenuti dagli intermediari in vista della predisposizione di un apparato organizzativo necessario a riscontrare le potenziali richieste di identificazione;
- l'assenza di ogni riferimento nel PU sulla remunerazione per i servizi prestati oltre il perimetro di applicazione della Direttiva, quale ad esempio l'identificazione degli obbligazionisti. Infatti, nonostante la facoltà, riconosciuta da tale fonte normativa, di applicare oneri proporzionali ai costi sostenuti, le

debito o di *liability management*. Peraltro, non risulta che tale strumento sia un *unicum* a livello europeo ma risulta diffuso nella prassi anche di altri mercati, pur a fronte dell'assenza di specifiche previsioni normative. Pertanto, non si ritiene opportuno eliminare tale facoltà per gli emittenti, né pare possibile vietare la possibilità per i titolari di strumenti di debito di negare il consenso alla trasmissione dei propri dati identificativi, in assenza di una disciplina primaria che configuri un diritto dell'emittente a ottenerli.

Con specifico riguardo al tema dei costi, si rileva che il legislatore non ha vietato l'imposizione di corrispettivi da parte degli intermediari per la prestazione dei servizi disciplinati dalla SHRD, come consentito dalla medesima Direttiva, né fino ad oggi la Consob ha esercitato il potere, previsto dall'art. 82, comma 3, del TUF, di assoggettare ad approvazione i corrispettivi applicati dagli intermediari per i servizi prestati nell'ambito della gestione accentrata. Pertanto, gli unici limiti previsti per gli intermediari per la determinazione dei corrispettivi sono fissati dal nuovo art. 83-*novies*.1 del TUF, non applicabile nel presente contesto, ma solo all'identificazione dei titolari di azioni quotate con diritto di voto. Risulta, quindi, nella

indicazioni normative non sono ritenute sufficienti a chiarire l'applicazione di tale criterio, in particolare nei casi di servizi ritenuti di particolare complessità quale la gestione delle facoltà di *opt-in* e *opt-out* diverse a seconda dello strumento finanziario interessato. Si invitano al riguardo le Autorità a specificare tale tematica, nell'ottica di un contemperamento della dilatazione delle fattispecie normative e del diritto soggettivo dell'azionista con il diritto oggettivo del fornitore del servizio ad essere coperto almeno dei rilevanti costi tecnologici richiesti per l'adeguamento a servizi non previsti dagli standard europei (ABI/ASSOSIM).

[comma 1]

Si chiede un chiarimento in ordine al perimetro delle obbligazioni potenzialmente oggetto di identificazione:

- con riguardo alle obbligazioni internazionali depositate presso Monte Titoli quale CSD *investor*;
- con riguardo ad obbligazioni straniere ma assoggettate alla legge italiana e in relazione alle quali Monte Titoli agisce come *Issuer CSD* (ABI/ASSOSIM).

disponibilità degli intermediari prevedere costi differenziati in relazione alla prestazione di servizi di particolare complessità e in relazione agli effettivi costi sostenuti.

[comma 1]

Con riferimento al perimetro di applicazione delle norme disciplinanti la c.d. *bondholder identification* si prende atto che la locuzione “*prestiti obbligazionari disciplinati dalla legge italiana*”, proposta in consultazione, può sollevare dubbi interpretativi. Tale locuzione viene, pertanto, eliminata.

Si rappresenta che, a differenza di quanto avviene nella disciplina sulle azioni, dove è previsto espressamente a livello primario il diritto dell'emittente di richiedere e ottenere i

Si segnala come la limitazione della facoltà di identificazione ai soli prestiti obbligazionari disciplinati dalla legge italiana esclude tale facoltà per un numero non esiguo di emittenti, spesso di media ed elevata capitalizzazione, che emettono e collocano sui mercati nazionali e internazionali prestiti obbligazionari i cui regolamenti contrattuali sono regolati da legge straniera (es. legge inglese, legge dello Stato di New York) (LATHAM&WATKINS).

dati identificativi dei titolari di azioni, senza possibilità per l'azionista (sopra-soglia) di negare il proprio consenso all'identificazione, l'articolo 48 del Provvedimento Unico, nel testo così modificato ad esito della consultazione, riconosce la possibilità per gli emittenti obbligazioni in gestione accentrata di identificare i portatori di tali strumenti solo se prevista dall'autonomia contrattuale nella definizione dei regolamenti che disciplinano le singole emissioni, restando in ogni caso garantita la facoltà del titolare di strumenti di debito di negare il proprio consenso all'identificazione.

Si rammenta inoltre che con l'espressione "*emittenti obbligazioni immesse nel sistema di gestione accentrata*" fin dall'introduzione della disciplina in commento si intendeva ricomprendere anche enti locali e soggetti esteri.

Si elimina, altresì, il riferimento allo statuto, che era stato introdotto nel testo proposto in consultazione, reputandosi sufficiente che sia il regolamento del singolo prestito a contemplare la possibilità di identificazione.

Tanto premesso, si ritiene che gli emittenti italiani possano accedere all'identificazione dei propri obbligazionisti anche ove i regolamenti contrattuali siano regolati da legge straniera (es. legge inglese, legge dello Stato di

<p style="text-align: center;"><u>TESTO IN CONSULTAZIONE</u></p> <p>2. Nel caso di prestiti obbligazionari disciplinati dalla legge italiana, la facoltà</p>	<p>[comma 2] Si chiede di chiarire se la facoltà di identificazione degli obbligazionisti “<i>su richiesta dell’assemblea</i></p>	<p>New York), purché la facoltà di identificazione, in linea con quanto sopra detto, sia prevista dallo stesso regolamento del prestito.</p> <p>Si precisa, inoltre, che sempre nella misura in cui l’identificazione sia consentita nel regolamento del prestito – la disciplina dell’identificazione degli obbligazionisti dettata dall’art. 48 risulta applicabile anche nel caso in cui l’emittente italiano acceda ad un CSD stabilito in un altro Stato membro, secondo quanto previsto dall’articolo 83-<i>quaterdecies</i> del TUF, inclusi i casi in cui Monte Titoli agisca come <i>Investor CSD</i>.</p> <p>Infine, per quanto concerne le obbligazioni di emittenti esteri relativamente alle quali Monte Titoli agisca come <i>Issuer CSD</i>, i cui regolamenti del prestito siano disciplinati dalla legge italiana e prevedano la possibilità di procedere all’identificazione, si reputa che la disciplina dettata dall’art. 48 sia applicabile nella misura in cui il rinvio alla legge italiana relativamente a tali aspetti sia consentito dalla legge che regola l’organizzazione corporativa dell’emittente estero (<i>lex societatis</i>).</p> <p>[comma 2] Si dà risposta positiva al chiarimento richiesto dal partecipante alla consultazione in merito al</p>
--	--	---

~~indicata al comma 1 è esercitabile solo ove consentito dal regolamento del prestito.~~
Qualora lo statuto o il regolamento del prestito prevedano la facoltà indicata al comma 1 ~~In tal caso,~~ l'emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza dell'assemblea degli obbligazionisti, ovvero su richiesta di tanti obbligazionisti che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'articolo 2415, comma 2, e i relativi costi sono ripartiti tra l'emittente e i titolari di obbligazioni secondo i criteri stabiliti dal medesimo regolamento.

NUOVO TESTO
[Art. 48, comma 2]

2. Qualora ~~lo statuto o il regolamento del prestito prevedano~~ la facoltà indicata al comma 1, ~~l'emittente~~ **gli emittenti italiani** ~~è~~ **sono** tenuti ad effettuare la medesima richiesta su istanza dell'assemblea degli obbligazionisti, ovvero su richiesta di tanti obbligazionisti che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'articolo 2415, comma 2, **del codice civile** e i relativi costi sono ripartiti tra l'emittente e i titolari di

degli obbligazionisti" di cui al comma 2 sia limitata anch'essa ai soli prestiti disciplinati dalla legge italiana e a condizione che ciò sia consentito dallo statuto dell'emittente o dal regolamento del prestito (BAKER MCKENZIE).

perimetro della *bondholder identification* in caso di richiesta da parte dell'assemblea degli obbligazionisti. In particolare, tenuto conto che la richiesta di identificazione degli obbligazioni su istanza dell'assemblea speciale (o di una quota di obbligazionisti, come definita nell'art. 48, comma 2, in esame) può trovare applicazione solo con riferimento a prestiti obbligazionari soggetti all'applicazione vincolante delle norme di diritto comune previste dagli artt. 2415 ss. c.c., ossia solo per gli emittenti italiani e a condizione che ciò sia consentito dal regolamento del prestito, il testo del comma 2 è stato modificato aggiungendo tale precisazione al fine di rendere maggiormente intellegibile l'ambito di applicazione della norma.

obbligazioni secondo i criteri stabiliti dal medesimo regolamento.

TESTO IN CONSULTAZIONE

~~3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 e dall'articolo 83 *duodecies* del TUF, gli emittenti possono effettuare l'identificazione dei titolari degli strumenti finanziari ivi menzionati anche richiedendo:~~

~~a) ad un depositario centrale, i dati identificativi degli intermediari nei conti dei quali sono registrati gli strumenti finanziari da essi emessi, unitamente al numero di strumenti finanziari registrati nei predetti conti;~~

~~b) agli intermediari, i dati identificativi dei titolari dei conti nei quali sono registrati gli strumenti finanziari da essi emessi, unitamente al numero degli strumenti finanziari registrati nei predetti conti.~~

I dati identificativi dei titolari delle obbligazioni sono segnalati all'emittente secondo le modalità e i termini indicati all'articolo 47-bis, commi 4 e 5.

[comma 3]

Diversi soggetti consultati hanno criticato la prospettata eliminazione del comma 3, che farebbe venir meno la possibilità per l'emittente di ricevere i dati relativi ai saldi dei propri intermediari partecipanti da parte del depositario centrale. Al riguardo, la disciplina di cui all'attuale art. 48, comma 3 – in particolare, la comunicazione dei saldi degli intermediari partecipanti al depositario centrale di cui alla lettera a) – è apparsa molto utile agli emittenti per gestire diverse *corporate actions*, non solo l'identificazione degli azionisti, e consentire la riconciliazione e la quadratura dei dati ricevuti dagli intermediari, a beneficio di tutto il sistema (ASSONIME, BORSA ITALIANA/MONTE TITOLI, COMPUTERSHARE).

Con specifico riferimento all'utilità della previsione del comma 3 nell'ambito dell'identificazione degli azionisti, oltre a quanto sopra rappresentato, alcuni rispondenti hanno sottolineato che la facoltà per gli emittenti di chiedere agli intermediari di comunicare l'identità dell'intermediario successivo nella catena di intermediazione [*ex* comma 3, lett. b), vigente] ha trovato riscontro nella Direttiva (*cf.* art. 3-bis,

[comma 3]

Con riguardo alle osservazioni avanzate sulle proposte di modifica del comma 3 del presente articolo, si rappresenta quanto segue.

Le modifiche regolamentari proposte in consultazione per disciplinare la *shareholders' identification* sono state elaborate al fine, da un lato, di preservare per quanto possibili i flussi informativi già in uso e, dall'altro, di garantire il maggior grado possibile di certezza e affidabilità nella trasmissione sia della richiesta di dati identificativi da parte dell'emittente sia dei dati stessi inviati dagli intermediari. In tale prospettiva, non si è ritenuto di esercitare l'opzione prevista dall'art. 3-bis, par. 3, comma 3, della Direttiva (secondo la quale, si rammenta, “*gli Stati membri possono altresì prevedere che, su richiesta della società ... l'intermediario debba comunicare senza indugio alla società i dettagli dell'intermediario successivo nella catena degli intermediari*”, al fine di consentire all'emittente di richiedere i dati identificativi degli azionisti solo ad alcuni intermediari – c.d. “*identificazione selettiva*”) e sono state, altresì, eliminate le disposizioni

NUOVO TESTO
[Art. 48, comma 3]

3. I dati identificativi dei titolari delle obbligazioni sono segnalati all'emittente secondo le modalità e i termini indicati all'articolo 47-*bis*, commi 4 e 5 e 6.

...*omissis*...

par. 3, comma 3, SHRD 2), che la prevede espressamente (BORSA ITALIANA/MONTE TITOLI).

Un partecipante alla consultazione suggerisce, nello specifico, il ripristino della facoltà per gli emittenti di ricevere i saldi degli intermediari partecipanti al depositario centrale nell'ambito della disciplina della *shareholder identification*, quindi nell'art. 47-*bis* (COMPUTERSHARE).

Sempre al comma 3, si invita a correggere i richiami normativi al comma 4, che disciplina l'operatività con riguardo alla soglia, non prevista per l'identificazione degli obbligazionisti (ABI/ASSOSIM).

Infine, si evidenzia come il mantenimento della norma che si intende abrogare consentirebbe, riferendosi ai titolari di "*strumenti finanziari*", di identificare anche i titolari di azioni di risparmio, facoltà non prevista dalla Direttiva, che si riferisce esclusivamente alle azioni con diritto di voto (ASSONIME).

Il *COMI* ravvisa l'opportunità di conservare la facoltà per gli emittenti di identificare tramite il depositario centrale i saldi dei conti degli intermediari presso i quali sono registrati gli strumenti [lett. a)], considerata l'utilità per gli emittenti della conoscenza di tali saldi in

dell'art. 48, comma 3, poiché consentirebbero la trasmissione della richiesta di identificazione degli azionisti anche senza il tramite del CSD *issuer*, modalità che non è ritenuta compatibile con l'esigenza di certezza e affidabilità delle comunicazioni sopra detta. Ciò precisato, è tuttavia condivisibile l'esigenza rappresentata da diversi rispondenti nonché dal *COMI* di mantenere la possibilità per gli emittenti di ricevere i saldi degli strumenti finanziari registrati nei conti degli intermediari partecipanti al depositario centrale. Pertanto, è stato inserito un nuovo articolo 48-*bis* per disciplinare l'invio solo dei saldi da parte del depositario centrale e, di conseguenza, è stato anche modificato il comma 6 dell'art. 49 [*cfr. infra*]. Si precisa, in linea con le considerazioni sopra fatte, che l'inserimento del nuovo articolo 48-*bis* è funzionale esclusivamente alla trasmissione dei dati sui saldi degli strumenti finanziari e che qualsiasi richiesta di dati identificativi degli azionisti eventualmente rivolta agli intermediari partecipanti al CSD o ad altri intermediari lungo la catena non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 83-*duodecies* del TUF e delle relative norme di attuazione previste nel PU.

Inoltre, come suggerito, sono stati corretti i riferimenti all'art. 47-*bis* con riguardo alle

occasione dell'esercizio delle *corporate actions* (identificazione degli azionisti inclusa) e la certezza dei dati derivante dalla quadratura effettuata dal depositario centrale. Inoltre, il riferimento agli “*strumenti finanziari*”, contenuto nella norma attualmente vigente, consentirebbe alle società che emettono azioni di risparmio di identificare i propri azionisti, dal momento che l'identificazione prevista dalla Direttiva è invece limitata ai soli azionisti con diritto di voto.

modalità di segnalazione dei dati identificativi di cui al comma 3.

Infine, cogliendo il suggerimento di un soggetto consultato e del *COMI*, è stato aggiunto un ulteriore comma all'art. 48 (*cf.* nuovo comma *5-bis*) per prevedere espressamente una disciplina dell'identificazione degli azionisti di risparmio ove consentito dallo statuto. Al riguardo, si segnala che tale possibilità era già consentita dal previgente art. 83-*duodecies* del TUF, il quale, diversamente dalla previsione modificata in recepimento della SHRD 2 ora vigente, non limitava le facoltà dell'emittente all'identificazione delle sole azioni con diritto di voto. Ciò premesso, e tenuto conto che la norma primaria attualmente vigente non prevede un diritto dell'emittente a identificare gli azionisti sprovvisti di diritto di voto, anche in tal caso, come per la *bondholder identification*, si ritiene di dover far salva la possibilità per l'azionista di risparmio di negare il consenso all'identificazione.

TESTO IN CONSULTAZIONE

4. Gli emittenti obbligazioni ammesse alle negoziazioni con il consenso dell'emittente

[comma 4]

Il comma 4 è stato modificato per migliorare la formulazione della disposizione, specificando che si riferisce agli emittenti obbligazioni

nei mercati pubblicano, con le modalità e nei termini indicati nell'articolo 114, comma 1, del TUF, un comunicato con cui danno notizia della decisione di procedere all'identificazione degli obbligazionisti, rendendo note le relative motivazioni o l'identità e la partecipazione complessiva degli obbligazionisti istanti nei casi di cui al comma 2. I dati ricevuti dall'emittente sono messi a disposizione degli obbligazionisti senza indugio e senza oneri a loro carico.

NUOVO TESTO
[Art. 48, comma 4]

4. Gli emittenti obbligazioni ammesse alle negoziazioni **nei mercati regolamentati** con il consenso dell'emittente ~~nei mercati~~ pubblicano, con le modalità e nei termini indicati nell'articolo 114, comma 1, del TUF, un comunicato con cui danno notizia della decisione di procedere all'identificazione degli obbligazionisti, rendendo note le relative motivazioni o l'identità e la partecipazione complessiva degli obbligazionisti istanti nei casi di cui al comma 2. I dati ricevuti dall'emittente sono messi a disposizione degli obbligazionisti senza indugio e senza oneri a loro carico.

ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati.

NUOVO TESTO
[Art. 48, comma 5-bis]

5-bis. Ove consentito dallo statuto, gli emittenti azioni di risparmio immesse nel sistema di gestione accentrata possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite un depositario centrale, i dati identificativi dei titolari delle azioni di risparmio. Si applicano i commi da 2 a 5 del presente articolo.

TESTO IN CONSULTAZIONE

5-bis. Alle richieste dei dati identificativi dei titolari di quote di fondi, avanzate da società di gestione del risparmio ai sensi dell'articolo 22, comma 5-*quinquies* del decreto-legge n. 91/2014 convertito con legge n. 116/2014, si applicano le modalità e i termini operativi previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo. Rimane ferma la possibilità per i titolari delle quote di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi.

Cfr. supra commento *sub* comma 3.

[comma 5-bis] Identificazione dei titolari di quote di fondi

Si invita a chiarire:

- che l'identificazione dei titolari di quote di fondi disciplinata al comma 5-bis è applicabile esclusivamente alle quote di fondi immobiliari dematerializzate e accentrate in Monte Titoli, in quanto il richiamo all'art. 22, comma 5-*quinquies*, del d.l. 91/2014 non risulta circoscritto solo a tali quote (ABI/ASSOSIM);
- se le richieste di identificazione avanzate da OICR italiani costituiti in forma societaria siano sottoposte alla disciplina

[comma 5-bis] Identificazione dei titolari di quote di fondi

Con riguardo al comma 5-bis si precisa che lo stesso è stato rinumerato (comma 5-*ter*), in conseguenza dell'inserimento, sopra visto, di un nuovo comma dedicato all'identificazione degli azionisti di risparmio.

Con riguardo ai dubbi sollevati in merito all'ambito di applicazione del comma in esame, si rappresenta quanto segue. Il nuovo comma 5-*ter* dell'art. 48 è finalizzato ad estendere, da un punto di vista tecnico, alle Sgr l'accesso ai meccanismi di identificazione degli investitori, già previsti nel

NUOVO TESTO
[Art. 48, comma 5-ter]

5-bis-ter. Alle richieste dei dati identificativi dei titolari di quote di fondi, avanzate da società di gestione del risparmio ai sensi dell'articolo 22, comma 5-*quinqies*, del decreto-legge n. 91/2014 convertito con legge n. 116/2014, **o di altre norme di legge**, si applicano le modalità e i termini operativi previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo. Rimane ferma la possibilità per i titolari delle quote di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi.

dell'identificazione delle società con azioni quotate di cui all'art. 83-*duodecies* del TUF oppure siano da assimilarsi alle richieste avanzate da Sgr, ai sensi dell'art. 22, comma 5-*quinqies*, del decreto-legge n. 91/2014, con conseguente possibilità per tutti gli azionisti dell'OICR di negare il consenso alla comunicazione dei propri dati identificativi, a prescindere dalla percentuale di capitale detenuta (**BORSA ITALIANA/MONTE TITOLI**).

Provvedimento Unico per l'identificazione di azionisti e obbligazionisti, al fine di consentire l'identificazione dei titolari di quote di fondi. Tale estensione, ovviamente, opera, in virtù del richiamo normativo inserito nel comma in esame dell'art. 48, solo nei limiti applicativi del medesimo art. 22, comma 5-*quinqies*, d.l. 91/2014 (come convertito in legge). A tal proposito, sebbene il comma da ultimo citato non contenga precise indicazioni in merito agli strumenti finanziari oggetto di possibile identificazione da parte della Sgr, sono le disposizioni che lo precedono a chiarirne l'ambito applicativo. Infatti, il comma 5-*bis* del medesimo art. 22 prevede che le Sgr di fondi quotati immobiliari, possono “*modificare il regolamento del fondo, secondo le procedure di cui alle disposizioni dei commi da 5-quater a 5-novies, per stabilire la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo medesimo*”. In breve, l'estensione alle Sgr della facoltà di identificare i titolari delle quote di fondi è finalizzata a “*favorire una maggiore partecipazione assembleare*” in modo da agevolare l'adozione delle delibere necessarie ad approvare la proroga della durata del fondo, ove consentito dalla legge. A tale riguardo, va precisato che la possibilità offerta dall'art. 22 sopra richiamato era in origine esercitabile

solo fino al 31 dicembre 2014 ed è stata successivamente ripristinata in diverse occasioni (dapprima con il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 e, da ultimo, con il d.l. c.d. “mille proroghe” del 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in l. 25 febbraio 2022, n. 15). Al momento, il termine per assumere le delibere di proroga del termine dei fondi quotati immobiliari è il 31 dicembre 2022.

Non potendo escludere nuove disposizioni di legge che consentano l'identificazione dei titolari di quote di fondi alle Sgr, è stata inserita la precisazione che le modalità di gestione del processo di identificazione sono applicabili, oltre che ai sensi dell'art. 22 richiamato nel testo dell'art. 48, anche laddove ciò venga eventualmente consentito da altre norme di legge.

Infine, con riferimento alla disciplina applicabile agli OICR costituiti in forma societaria, si rappresenta che l'art. 83-*duodecies* del TUF e le relative norme di attuazione trovano applicazione esclusivamente nei confronti degli emittenti con azioni (con diritto di voto) negoziate in mercati regolamentati italiani o europei, ossia dei soggetti disciplinati nella Parte IV, Titolo III, Capo II (art. 119) del TUF e quindi non si

		applicano agli OICR italiani costituiti in forma societaria.
<p align="center"><u>NUOVO TESTO</u></p> <p align="center">Art. 48-bis <i>(Invio dei saldi del depositario centrale agli emittenti)</i></p> <p>1. Gli emittenti, al fine della gestione degli eventi societari, possono richiedere al depositario centrale i dati identificativi degli intermediari partecipanti al depositario centrale nei conti dei quali sono registrati gli strumenti finanziari da essi emessi, unitamente al numero degli strumenti finanziari registrati nei predetti conti.</p>		Si introduce il seguente articolo sulla base delle considerazioni espresse <i>sub</i> art. 48, comma 3.
<p align="center"><u>TESTO IN CONSULTAZIONE</u></p> <p align="center">Art. 49 <i>(Invio delle comunicazioni e delle segnalazioni)</i></p> <p>1. Le comunicazioni previste dagli articoli 42, 43, 44 e 45 e le segnalazioni previste</p>	<p>[comma 1] Si apprezza il mantenimento dell'attuale modello che identifica nell'intermediario partecipante a Monte Titoli il soggetto deputato all'invio delle comunicazioni e delle segnalazioni all'emittente, ritenendo detto modello in sostanziale conformità con il Regolamento 2018/1212.</p>	<p>[comma 1] Con riferimento all'osservazione relativa al ruolo del depositario centrale nell'ambito del flusso di trasmissione della NOP, non si ritiene di poter prevedere un'ulteriore conferma da parte del depositario centrale nell'ambito dei flussi informativi relativi all'invio delle NOP. Ciò in quanto non si ritiene che il depositario</p>

dall'articolo 44, ~~commi 3 e 9~~, e dall'articolo 47 ~~e dall'articolo 48, comma 1~~, sono inviate all'emittente dall'intermediario partecipante al depositario centrale, conformemente alle proprie scritture contabili e sulla base delle indicazioni ricevute dagli altri intermediari sui conti dei quali sono registrati gli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni o delle segnalazioni.

...omissis...

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni sono effettuate in tempo utile per l'esercizio del relativo diritto. Le comunicazioni relative all'esercizio dei diritti sociali previsti dagli articoli 147-*ter* e 148 devono pervenire all'emittente entro la fine del ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

NUOVO TESTO
[Art. 49, commi 1 e 3]

1. Le comunicazioni previste dagli articoli **41**, 42, 43, 44 e 45 e le segnalazioni previste dall'articolo 44, ~~commi 3 e 9~~, e dall'articolo 47, sono inviate all'emittente

Un rispondente, pur condividendo il mantenimento dell'attuale flusso di comunicazione delle NOP da parte degli intermediari partecipanti al depositario centrale, evidenzia che le procedure standardizzate elaborate dal *Joint Working Group on General Meeting* prevedono la facoltà per l'emittente di scegliere se ricevere le NOP direttamente dall'ultimo intermediario o dal depositario centrale. Pertanto, ritiene che la scelta di mantenere la trasmissione delle NOP in capo al partecipante vada integrata prevedendo la conferma della completa legittimazione da parte del depositario centrale nei confronti dell'emittente (in linea con lo standard 3.8 dei MSGM), indipendentemente dal canale operativo utilizzato per effettuare la comunicazione (**COMPUTERSHARE**).

centrale, in considerazione della modalità di detenzione dei titoli nel sistema di gestione accentrata regolato dal Provvedimento Unico, sia tenuto a confermare le comunicazioni emesse dagli intermediari partecipanti al depositario centrale poiché non ha alcuna evidenza delle registrazioni rilevanti, che sono esclusivamente nella disponibilità dell'ultimo intermediario.

Pertanto, non si ritiene di dover integrare o modificare la norma in esame al riguardo.

Le modifiche effettuate ai commi 1 e 3 dell'art. 49 sono esclusivamente finalizzate ad un migliore coordinamento dei testi e un più preciso allineamento con le indicazioni dei termini applicabili previsti dal Regolamento di esecuzione 2018/1212.

dall'intermediario partecipante al depositario centrale, conformemente alle proprie scritture contabili e sulla base delle indicazioni ricevute dagli altri intermediari sui conti dei quali sono registrati gli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni o delle segnalazioni.

... *omissis*...

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni sono effettuate **senza indugio e comunque** in tempo utile per l'esercizio del relativo diritto. Le comunicazioni relative all'esercizio dei diritti sociali previsti dagli articoli 147-*ter* e 148 devono pervenire all'emittente entro la fine del ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

TESTO IN CONSULTAZIONE

~~6. Le segnalazioni previste dall'articolo 48, comma 3, sono effettuate:~~

~~a) dai depositari centrali, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta effettuata ai sensi della lettera a);~~

~~b) dagli intermediari, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta effettuata ai sensi della lettera b).~~

NUOVO TESTO
[Art. 49, comma 6]

6. Le segnalazioni previste dall'articolo 48-bis sono effettuate dai depositari centrali entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta effettuata ai sensi del medesimo articolo.

TESTO IN CONSULTAZIONE

7. L'invio delle comunicazioni e delle segnalazioni è effettuato attraverso reti telematiche o collegamenti informatici. **Tali canali operativi possono essere offerti dai depositari centrali o da soggetti terzi, nel rispetto delle indicazioni previste dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212. In difetto, gli stessi devono essere predisposti dall'intermediario partecipante e dall'emittente.**

[comma 7]

Si propone di eliminare il riferimento all'emittente in ragione del suo ruolo passivo nei confronti delle comunicazioni e delle segnalazioni degli intermediari e della mancanza di strumenti per imporre loro una propria procedura di comunicazione sostitutiva di quella standardizzata (COMPUTERSHARE).

[comma 6]

Le presenti modifiche sono state apportate in conseguenza dell'introduzione del nuovo art. 48-bis. Si rinvia alle considerazioni espresse *sub* art. 48, comma 3.

[comma 7]

La norma prevista al comma 7 ha lo scopo di indicare i soggetti responsabili (emittenti e intermediari partecipanti al depositario centrale) della predisposizione di canali telematici per l'invio e la ricezione di comunicazioni e segnalazioni standardizzate nel caso in cui tali canali non siano forniti dal depositario centrale o da terzi *service provider*. In tal caso, non pare possibile escludere un coinvolgimento degli emittenti, i quali, ancorché soggetti destinatari delle comunicazioni e delle segnalazioni, sono

NUOVO TESTO
[Art. 49, comma 7]

7. ~~L'invio~~ **La trasmissione tra intermediari** delle comunicazioni e delle segnalazioni **previste nel presente Capo** è effettuata attraverso reti telematiche o collegamenti informatici, **nel rispetto delle indicazioni previste dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212.** Tali canali operativi possono essere offerti dai depositari centrali o da soggetti terzi, ~~nel rispetto delle indicazioni previste dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212.~~ In difetto, gli stessi devono essere predisposti dall'**gli** intermediari partecipanti e dall'**gli** emittenti.

...omissis...

comunque tenuti a implementare forme di collegamento in linea con gli standard tecnologici previsti dal Regolamento 2018/1212 ai fini della corretta ricezione di tali comunicazioni e segnalazioni.

Sulle ulteriori modifiche apportate al comma 7 si veda *infra*, commento *sub* art. 51-*bis*, comma 2.

TESTO IN CONSULTAZIONE

Art. 51-*bis*
(Prassi operative)

1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente Capo, i depositari centrali, gli intermediari e gli emittenti si

[comma 1] Obbligo per emittenti, depositari centrali ed intermediari di adeguarsi alle migliori prassi operative internazionali di mercato

In generale, è stato espresso apprezzamento per il riconoscimento da parte delle Autorità, con l'introduzione del nuovo art. 51-*bis*, dell'importanza di integrare il quadro normativo

[comma 1] Obbligo per emittenti depositari centrali ed intermediari di adeguarsi alle migliori prassi operative internazionali di mercato

Con riferimento all'obbligo di cui al comma 1, volto a garantire la massima standardizzazione dei processi, si condivide l'esigenza di evitare incertezze interpretative ed eccessivi costi di

uniformano, per tutto quanto non disciplinato nel medesimo Capo, alle migliori prassi operative internazionali di mercato.

NUOVO TESTO
[Art. 51-bis, comma 1]

1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente Capo, i depositari centrali, gli intermediari e gli emittenti ~~si uniformano~~ **tengono conto**, per tutto quanto non disciplinato nel medesimo Capo, ~~de~~ **alle** migliori prassi operative internazionali di mercato.

nazionale con l'attività di autoregolamentazione dell'industria e del necessario adeguamento richiesto ad emittenti, intermediari e depositari centrali alle prassi internazionali del mercato nell'adempimento dei propri obblighi.

Tuttavia, da un lato, viene anche evidenziato che l'esistenza di specificità normative e regolamentari, a livello nazionale (*in primis*, le specificità dell'istituto dell'identificazione degli azionisti con l'introduzione di una soglia), potrebbe ostacolare il processo di standardizzazione dei processi domestici e l'adesione agli standard internazionali. Alcuni partecipanti alla consultazione, quindi, auspicano una revisione delle norme primarie in modo da consentire l'adozione anche di misure regolamentari il più possibile conformi al piano operativo dell'*Industry Steering Group* (ABI/ASSOSIM).

Dall'altro, è stato anche osservato che la scelta di imporre, a livello domestico, un vero e proprio obbligo di *compliance* agli standard di mercato esporrebbe gli attori ai relativi costi e rischi, anche per via dell'incertezza interpretativa degli standard stessi, e creerebbe disparità rispetto agli operatori degli altri mercati europei nei quali i medesimi standard di mercato non siano stati recepiti integralmente. Si sollecita, pertanto, una

compliance, per i servizi connessi alla gestione accentrata delle azioni di emittenti italiani, in un quadro regolamentare non completamente armonizzato a livello europeo. Pertanto, al fine di mantenere comunque un richiamo agli operatori a porre attenzione all'allineamento più ampio possibile alle prassi definite a livello internazionale, il comma è stato riformulato in modo da escludere la vincolatività di tali prassi nell'ordinamento domestico.

rivalutazione dell'introduzione della norma prospettata (**BORSA ITALIANA/MONTE TITOLI**).

Infine, è stato sottolineato che l'eccessiva genericità di formulazione del nuovo art. 51-*bis* potrebbe anche condurre ad interpretazioni non univoche e, eventualmente, anche confliggenti con l'ordinamento vigente. Pertanto, al fine di coniugare l'esigenza di standardizzazione dei processi con quella di salvaguardare le peculiarità e le discipline di ciascun ordinamento, viene suggerito di introdurre nel primo comma una precisazione che chiarisca che l'adeguamento della condotta di depositari centrali, intermediari ed emittenti alle *best practices* internazionali di mercato debba, comunque, tener conto dei parametri legislativi e regolamentari e dei sistemi di voto di volta in volta vigenti nei singoli ordinamenti giuridici, al fine di garantire una corretta (e, per quanto possibile, armonizzata) applicazione della disciplina risultante dalla Direttiva e dal Regolamento 2018/1212 (**TREVISAN&ASSOCIATI**).

Il **COMI**, pur ritenendo l'osservanza delle prassi operative internazionali di mercato un tassello fondamentale per l'effettivo ed efficace funzionamento dell'istituto dell'identificazione degli azionisti delineato dalla Direttiva, osserva che la disposizione (non rinvenibile nel testo della

<p style="text-align: center;"><u>TESTO IN CONSULTAZIONE</u></p> <p>2. La trasmissione delle informazioni tra intermediari ai sensi del presente Capo, comprese quelle funzionali all'invio delle comunicazioni e delle segnalazioni, sono effettuate tramite reti telematiche o collegamenti informatici, nel rispetto delle indicazioni previste dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212.</p> <p style="text-align: center;"><u>NUOVO TESTO</u> <u>[Art. 51-bis, comma 2]</u></p> <p>2. La trasmissione delle informazioni tra intermediari ai sensi del presente Capo, comprese quelle funzionali all'invio delle</p>	<p>medesima) recepisce in una fonte regolamentare, mediante un rinvio non recettizio, tutte le indicazioni di comportamento eventualmente previste come migliori prassi a livello internazionale, rendendone l'inadempimento sanzionabile ai sensi del Tuf.</p> <p>Ritiene pertanto preferibile che le Autorità si limitino a raccomandare ai soggetti indicati di uniformarsi alle prassi.</p> <p>[comma 2]</p> <p>Con riguardo all'utilizzo di canali telematici, viene più volte ribadita la necessità che siano precisati in via regolamentare anche altri aspetti relativi al loro mancato o scorretto utilizzo. In particolare, andrebbero definiti: (i) le responsabilità, in termini di tempistiche da rispettare, in carico alla catena degli intermediari nel caso di formato di trasmissione delle informazioni da parte di uno dei soggetti della catena non elettronico e leggibile a macchina (o che non contenga tutti i contenuti minimi richiesti dalla normativa); (ii) l'eventuale assoggettamento a provvedimenti sanzionatori per le ipotesi di mancata adozione di un formato elettronico e leggibile a macchina (o privo di alcuni elementi obbligatori richiesti dalla normativa) e l'assoggettamento a sanzione di un intermediario che, a fronte della ricezione di un</p>	<p>[comma 2]</p> <p>Con riguardo all'utilizzo di canali telematici, non si condivide la necessità di prevedere ulteriori dettagli regolamentari delle disposizioni richiamate in tale comma. Come precisato nel documento di consultazione, la disposizione in esame generalizza l'applicazione degli obblighi operativi definiti in altre fonti (Regolamento 2018/1212) con riferimento all'esercizio dei diritti relativi ad azioni di società quotate, armonizzando le modalità operative previste in capo agli intermediari nel presente Capo, in linea peraltro con l'obbligo di utilizzo di canali telematici già previsto nel comma 7 dell'art. 49 (motivo per cui la disposizione di cui all'art. 51-bis, comma 2, proposto in consultazione viene spostato, modificandolo, nel comma 7 del citato art. 49). Rimane ferma, nell'ambito</p>
--	---	---

la società nel caso in cui la richiesta **dei dati identificativi degli azionisti** sia effettuata dai soci ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, fermo quanto previsto dal ~~seguito~~ **comma 2 del presente articolo**.

TESTO VIGENTE

2. Qualora la facoltà prevista dall'articolo 83-*duodecies*, comma 3, del Testo unico, venga esercitata dai soci nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e comunque prima dell'assemblea ordinaria annuale e non sia stata effettuata nello stesso periodo alcuna richiesta di identificazione ai sensi dell'articolo 83-*duodecies* del Testo unico, la società sostiene per intero i costi della comunicazione dei dati identificativi degli azionisti e del numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

[comma 2]

Nel nuovo quadro regolamentare vigente, la disposizione andrebbe modificata nella parte in cui attribuisce per intero i costi alla società quando l'identificazione sia richiesta dai soci nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e comunque prima dell'assemblea annuale e non sia stata in precedenza effettuata alcuna richiesta di identificazione, prevedendo, nel caso indicato, una ripartizione paritaria dei costi tra la società e i soci (qualificandosi l'identificazione non più come facoltà prevista dallo statuto ma diritto *ex lege*), nonché una più chiara tempistica in cui opera la

Il testo della norma viene modificato, quindi, in modo da precisare che per gli emittenti con azioni negoziate sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) rimane fermo il regime dell'*opt-in* statutario per l'applicazione delle norme sulla *shareholders' identification* previsto dall'art. 83-*duodecies*, comma 5, del TUF. Pertanto, anche il rinvio all'autonomia statutaria a prevedere clausole che regolino la distribuzione dei costi dell'*identification* richiesta da soci di minoranza trova applicazione per gli emittenti sopra indicati solo nel caso in cui tale istituto sia stato previsto nello statuto dell'emittente.

[comma 2]

Tenuto conto che non sono stati sottoposti alla consultazione del mercato nuovi possibili criteri per una più efficiente distribuzione dei costi dell'identificazione su richiesta delle minoranze e che si ritengono tuttora ragionevoli le considerazioni poste alla base della disposizione vigente, elaborata nell'ambito dell'adozione delle modifiche regolamentari finalizzate al recepimento della SHRD 1 (*cfr.* Delibera Consob n. 17592 del

ripartizione (tra la fine dell'esercizio sociale e prima dell'assemblea annuale e qualora non sia stata effettuata nello stesso periodo alcuna richiesta) (ASSONIME).

Parimenti il *COMI* ritiene il recepimento della Direttiva un'utile occasione per intervenire sulla disciplina della ripartizione dei costi. Poiché l'identificazione non è più configurata come una facoltà riconosciuta ai soci in virtù di una scelta statutaria dell'emittente, bensì come un diritto attribuito *ex lege*, appare opportuna, nel comma in esame, una ripartizione dei costi in uguale misura tra la società e i soci.

TESTO VIGENTE

3. Qualora lo statuto delle società indicate nel comma 1 non disciplini i criteri di ripartizione dei costi relativi all'ipotesi prevista nell'art. 83-*duodecies*, comma 3, del Testo unico, tali oneri sono interamente a carico della società.

NUOVO TESTO

3. Qualora lo statuto delle società indicate nel comma 1 non disciplini i criteri di ripartizione dei costi relativi **per le** ~~all'~~ipotesi previste nell'art. ~~icolo~~ **83-*duodecies***, comma 3, del Testo unico, **ulteriori rispetto a quella del comma**

[comma 3]

La disposizione – in base alla quale, in assenza di previsioni statutarie in materia, i costi per l'identificazione sono sostenuti interamente dalla società – era stata anch'essa introdotta in relazione alla previsione del sopra richiamato *opt-in* statutario. Il mantenimento di tale disposizione in presenza del nuovo regime che attribuisce il diritto di identificazione alla società (e agli azionisti di minoranza) penalizzerebbe le società che, sotto la vigenza della precedente disposizione contenuta all'art. 83-*duodecies* del TUF, per la maggior parte non hanno inserito in statuto clausole né sull'identificazione degli azionisti né quindi sulla ripartizione dei costi. Pertanto, si suggerisce, al fine di evitare che, in pendenza delle opportune modifiche statutarie, la società sostenga i costi delle

14.12.2010), si ritiene opportuno non modificare la previsione in esame in questa sede.

A seguito di un adeguato periodo di analisi delle prassi applicative e della frequenza delle richieste di identificazione eventualmente presentate dalle minoranze secondo la specifica tempistica delineata nel comma 2, si provvederà a sottoporre alla consultazione del mercato le modifiche eventualmente ritenute opportune.

[comma 3]

Nel condividere le osservazioni rappresentate, il comma 3 dell'articolo in esame è stato modificato al fine di prevedere una nuova disciplina generale della ripartizione dei costi delle richieste di identificazione ulteriori a quella disciplinata nel comma 2, interamente a carico della società. In particolare, viene stabilita, quale un nuovo criterio di *default* in mancanza di previsioni statutarie, una ripartizione paritaria dei costi dell'identificazione tra società e soci (e non più interamente a carico della società), in presenza di richieste di identificazione, avanzate da soci di

CONSOB

precedente, tali oneri sono ~~interamente~~ a carico della società **solo per la metà**.

richieste eventualmente attivate dai soci di minoranza legittimati, di definire un congruo regime transitorio relativamente all'applicazione del comma 3 in esame per l'adeguamento degli statuti (**ASSONIME**).

Allo stesso modo il *COMI* suggerisce una dilazione dell'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che richiedano adeguamento statutari.

minoranza, diverse da quelle presentate, ai sensi del comma 2, tra la fine dell'esercizio sociale e prima dell'assemblea annuale. Rimane comunque la possibilità di prevedere nello statuto regole di ripartizione differenti, ferma restando in ogni caso l'attribuzione degli oneri interamente a carico della società nel caso previsto dal comma 2.

Siffatto nuovo regime di *default*, derogabile dall'autonomia statutaria, rende superflua la previsione di un adeguato periodo transitorio volto a consentire alle società l'adozione di eventuali clausole statutarie in materia.